



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 51 Del 16-07-2026

Oggetto: Ricorso per Decreto Ingiuntivo finalizzato al recupero di somme indebitamente percepite promosso dal Comune di Valle Castellana nei confronti del Sig. "...omissis..." dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno. - Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale. - (Giunta Comunale in videoconferenza).

L'anno duemilaventisei il giorno sedici del mese di luglio alle ore 12:00, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

D'Angelo Camillo	Sindaco	P
Ragonici Luca	Ass. Vice Sindaco	P
Caterini Battista	Assessore	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor D'Angelo Camillo in qualità di Sindaco.

Assistite il SEGRETARIO COMUNALE Signor Scarpone Maria Grazia

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione G. C. n. 70 del 02.08.2024, che si intende per integralmente trascritta, con la quale questo Comune, ri-conferiva apposito incarico legale allo Studio Legale Avv.ti Carlo e Luca Scarpantoni, con sede in Teramo, (TE), in quanto in data 23.07.2024 prot. 5003 l'Avv. Mauro Eustacchi, notificava al Comune di Valle Castellana apposito atto di citazione in appello in favore del Sig. "...omissis..." in relazione alla rivendicazione del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) per i periodi 30.10.2016 – 04.08.2017 e 01.12.2019 – 17.05.2020 per l'importo complessivo di € 16.323,33 e per la riforma integrale della Sentenza n. 413/2024 pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvedeva:

- *Rigetta la domanda in quanto totalmente indimostrata;*
- *Spese interamente compensate fra le parti;*
- *Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale;*

Considerato che il giudizio giungeva a conclusione tramite apposita sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Ancona Seconda Sezione Civile n. 1493/2025 n. cronologico 1221/2025 in data 17.12.2025, che, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza n. 413/2024, emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 3.6.2024, a definizione del giudizio iscritto al n. 1232/2021 R.G., disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così disponeva:

- *rigetta l'appello;*
- *condanna [REDACTED] al pagamento, in favore del Comune di Valle Castellana, delle spese del presente grado che si liquidano in €1.984,00, per compensi professionali ed €200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;*
- *dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.;*

Considerato che nella medesima sentenza sono state accolte le ragioni giuridiche sollevate dallo Studio Legale Avv.ti Carlo e Luca Scarpantoni per conto del Comune di Valle Castellana, confermando la legittimità dell'operato comunale;

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere al recupero delle somme indebitamente percepite dal medesimo a titolo di Contributo per l'Autonoma Sistemazione (C.A.S.), in quanto la Corte ha accertato che il sig. [REDACTED] era proprietario, già anteriormente agli eventi sismici, di un'altra unità abitativa ubicata in Comune limitrofo e che, pertanto, difettava dei requisiti richiesti dalla disciplina emergenziale per la prosecuzione dell'erogazione del beneficio. La sentenza ha inoltre affermato che il Comune ha correttamente disposto la revoca del contributo una volta accertata tale circostanza, richiamando espressamente i chiarimenti

del Dipartimento della Protezione Civile secondo i quali, ove emerga la mancanza dei requisiti, l'amministrazione è tenuta a revocare il beneficio e a richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite;

Dato atto che, alla luce dell'accertamento contenuto nella sentenza, il credito vantato dal Comune appare assistito da prova scritta idonea ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c., essendo fondato:

- sul provvedimento comunale di revoca del beneficio;
- sulla documentazione attestante le somme erogate;
- sull'accertamento giudiziale definitivo contenuto nella sentenza della Corte d'Appello di Ancona;
- sulla conseguente insussistenza del diritto del beneficiario a trattenere gli importi percepiti.

Considerato che l'importo da recuperare ammonta ad € **30.622,58**, si ritiene opportuno procedere mediante ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale competente, chiedendo l'emissione di un provvedimento monitorio per l'intero importo, oltre interessi legali dalla data della richiesta di restituzione al saldo ed oltre spese di procedura, in quanto il credito dell'Ente risulta sufficientemente certo, liquido ed esigibile alla luce degli accertamenti contenuti nella sentenza definitiva della Corte d'Appello di Ancona;

Ritenuto di dover continuare a dare mandato per l'assistenza e la difesa del Comune di Valle Castellana allo Studio associato Avvocati Carlo e Luca Scarpantoni di fiducia di quest'Amministrazione e di comprovata professionalità;

Considerato che l'assistenza a codesto Studio Legale è giustificata dal fatto che nelle precedenti cause gli Avv.ti Scarpantoni hanno difeso il Comune di Valle Castellana, vittoriosamente, per cui gli stessi conoscono già la controversia in questione;

Visto il preventivo inviato dallo Studio Legale Avv.ti Carlo e Luca Scarpantoni in data 07.07.2026 prot. n. 4848 della somma complessiva di € **685,00** (valori tariffari minimi), oltre spese accessorie Iva, spese generali e spese vive, e così per un totale di € **1.285,50**, il quale si ritiene congruo per la controversia in oggetto che si allega;

Visto l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 concernente le competenze della Giunta Comunale e ritenuto, onde evitare duplicazioni procedimentali, di provvedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;

Visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge.

DELIBERA

- 01.** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto anche ai sensi della motivazione di cui all'art. 3 della Legge n. 241/1990;
- 02.** Di dare atto che sussistano i presupposti per procedere al recupero delle somme indebitamente percepite dal medesimo, che ammontano ad € **30.622,58**, a titolo di Contributo per l'Autonoma Sistemazione (C.A.S.), e procedere mediante ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale competente, chiedendo l'emissione di un provvedimento monitorio in quanto, dall'accertamento contenuto nella sentenza, il credito vantato dal Comune appare assistito da prova scritta idonea ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c., essendo fondato:
- sul provvedimento comunale di revoca del beneficio;
 - sulla documentazione attestante le somme erogate;
 - sull'accertamento giudiziale definitivo contenuto nella sentenza della Corte d'Appello di Ancona;
 - sulla conseguente insussistenza del diritto del beneficiario a trattenere gli importi percepiti.
- 03.** Di ri-conferire mandato per l'assistenza e la difesa del Comune di Valle Castellana allo studio legale associato Avvocati Carlo e Luca Scarpantoni, con sede in Via Torre Bruciata Teramo, al quale viene delegata ogni facoltà di dire, eccepire e dedurre quanto riterrà opportuno in difesa del Comune fino alla definitiva risoluzione della lite;
- 04.** Di costituirsi, nella persona del Sindaco, nel giudizio di cui all'oggetto, relativamente al Ricorso per Decreto Ingiuntivo finalizzato al recupero di somme indebitamente percepite che ammontano ad € **30.622,58**, a titolo di Contributo per l'Autonoma Sistemazione (C.A.S.);
- 05.** Di approvare il preventivo inviato dallo Studio Legale Avv.ti Carlo e Luca Scarpantoni in data 07.07.2026 prot. n. 4848 della somma complessiva di € **685,00** (valori tariffari minimi), oltre spese accessorie Iva, spese generali e spese vive, e così per un totale di € **1.285,50**, il quale si ritiene congruo per la controversia in oggetto che si allega;
- 06.** Di dare mandato al Dott. Giovanni Di Saverio, Responsabile Area Affari Generali, per l'adozione di tutti gli atti consequenziali al presente deliberato affinché con specifica determinazione verrà assunto apposito impegno di spesa per la liquidazione delle spese legali e di tutti gli oneri professionali inerenti e conseguenti l'adozione del presente provvedimento al cap. 138 "spese liti e arbitraggi ecc." cod. mecc. 01.02.1.03.02.11.006

Di dichiarare a voti unanimi favorevoli la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000 stante l'urgenza determinata dalla richiesta.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 08-07-2026

Il Responsabile del servizio
F.to Di Saverio
Giovanni

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 08-07-2026

Il Responsabile del servizio
F.to Di Vittorio
Priscilla

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to D'Angelo Camillo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scarpone Maria Grazia

Prot. n. del

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00. Viene altresì pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Li

IL MESSO COMUNALE
F.to Giovanni DI SAVERIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 16-07-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scarpone Maria Grazia

È copia conforme all'originale.
Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per il decorso termine di 10 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.
Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scarpone Maria Grazia